

Ordine dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili di Palermo

Linee guida per il riconoscimento dei crediti formativi professionali ai fini della certificazione dei requisiti richiesti dall'art. 10 della legge regionale n. 3 del 17 marzo 2016, così come modificata dall'art. 6 della legge regionale n. 17 del 11 agosto 2016 (G.U.R.S. n. 38 del 02 settembre 2016) per la candidatura in qualità di revisore dei conti degli enti locali della Regione Siciliana

Interpretazione della norma

Il comma 2 dell'art. 10 della l.r. n. 3 del 17 marzo 2016 descrive i requisiti formativi e di esperienza per poter essere nominati revisori dei conti negli enti locali siciliani. I requisiti formativi richiesti sono uguali per tutte e tre le fasce di enti locali previste. In particolare, per la nomina viene richiesto *il conseguimento, nell'anno precedente, di almeno 10 crediti formativi per aver partecipato a corsi e/o seminari formativi in materia di contabilità pubblica e gestione economica e finanziaria degli enti territoriali.*

Il testo normativo merita alcune precisazioni. In primo luogo, il legislatore regionale, utilizzando il verbo “partecipare” e non “frequentare”, non distingue tra *partecipazione attiva* ad un corso o seminario, cioè in qualità di relatore e/o docente, e *partecipazione passiva*, cioè in termini di frequentante e/o discente. Pertanto, la partecipazione ai corsi e/o seminari formativi deve intendersi in entrambi i sensi. Del resto sarebbe illogico attribuire crediti formativi al frequentante e non al docente del corso, che trasmette conoscenza ed esperienze già acquisite.

La seconda precisazione riguarda l'oggetto della formazione. Dal tenore letterale della norma sembra che possano essere oggetto di riconoscimento solo gli eventi formativi aventi ad oggetto le materie rubricate con il codice *C7-BIS – Contabilità pubblica e gestione economica e finanziaria degli enti territoriali* del Regolamento FPC del CNDCEC. Tale interpretazione restrittiva è da ritenersi illogica e non funzionale allo svolgimento dei compiti del revisore dei conti affidati dall'art. 239 c. 1 del D. Lgs. 267/2000 (Testo Unico dell'Ordinamento degli Enti Locali – TUEL), che prevede: attività di collaborazione con l'organo consiliare in materia economico finanziaria, l'emissione di pareri in numerosi ambiti della gestione, non solo contabili, nonché le altre attività di vigilanza e verifica indicate al comma 1.

Inoltre, esistono numerosi adempimenti attribuiti ai revisori dei conti da normative diverse dal TUEL, che richiedono conoscenze e competenze che esulano dal ristretto ambito della contabilità pubblica e della gestione economico finanziaria, ma che fanno riferimento al più vasto campo delle materie annoverate dall'economia delle aziende e delle amministrazioni pubbliche, classificate dal regolamento FPC del CNDCEC con la sigla C7 e con i relativi sottogruppi.

È però del tutto naturale che, in questo caso, i corsi e/o seminari oggetto di riconoscimento debbano fare esplicito riferimento nel loro contenuto agli enti territoriali, escludendo quindi l'ambito sanitario e quello delle altre istituzioni pubbliche nazionali.

Pertanto, le materie riconoscibili sono sia quelle identificate con la sigla C7 sia quelle identificate dalla sigla C7-bis dell'allegato al Regolamento FPC, con le particolarità esposte nella tabella sottostante.

Elenco materie del Regolamento FPC di interesse per le presenti linee guida	Riconoscibilità
C.7 ECONOMIA DELLE AZIENDE ED AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE	
C.7.1 Il sistema dei controlli nella Pubblica Amministrazione	Solo se il tema è riferibile agli enti territoriali
C.7.2 La valutazione dei dirigenti pubblici	Solo se il tema è riferibile agli enti territoriali
C.7.3 Programmazione e controllo nelle aziende pubbliche	Solo se il tema è riferibile agli enti territoriali
C.7.4 La revisione nelle aziende pubbliche	Solo se il tema è riferibile agli enti territoriali
C.7.5 Contabilità e bilancio degli enti pubblici istituzionali e delle loro articolazioni	Non riconoscibile
C.7.6 Contabilità e bilancio delle Regioni e delle aziende regionali	Pienamente riconoscibile
C.7.7 Contabilità e bilancio delle aziende sanitarie	Non riconoscibile
C.7.8 Ordinamento finanziario e contabile degli enti locali	Pienamente riconoscibile
C.7.9 Dissesto e risanamento degli enti locali	Pienamente riconoscibile
C.7.10 La revisione negli enti locali e negli enti istituzionali	Solo se il tema è riferibile agli enti territoriali
C.7.11 Gestione, contabilità, controllo di gestione delle aziende di servizi pubblici locali	Pienamente riconoscibile
C.7.12 Le operazioni straordinarie nelle aziende di servizi pubblici locali	Pienamente riconoscibile
C.7.13 Valutazione degli investimenti e disciplina delle fonti di finanziamento negli enti pubblici	Solo se il tema è riferibile agli enti territoriali
C.7BIS CONTABILITÀ PUBBLICA E GESTIONE ECONOMICA E FINANZIARIA DEGLI ENTI TERRITORIALI	Pienamente riconoscibile

Fatte queste necessarie precisazioni ed in attesa che i corsi e i seminari a cui la legge regionale si riferisce vengano sottoposti ad accreditamento (la legge regionale non specifica quale debba essere l'ente accreditante a regime), in sede di prima applicazione i crediti formativi devono essere riconosciuti dai competenti ordini professionali o da associazioni rappresentative degli stessi.

Pertanto, di seguito si propongono le linee guida per l'ODCEC di Palermo al fine di procedere al riconoscimento dei crediti formativi per coloro che ne facciano richiesta. Nella formulazione delle presenti linee guida si è tenuto debitamente conto delle regole stabilite dal Regolamento FPC in vigore.

Valutazione dei singoli eventi

1. Eventi formativi organizzati da soggetti autorizzati dal CNDCEC

Sono riconoscibili i crediti formativi per la partecipazione agli eventi formativi organizzati dai soggetti autorizzati dal CNDCEC ai sensi degli art. 12-13-14 del Regolamento FPC. Sono validi i crediti maturati dalla partecipazione ai corsi di altri Ordini territoriali nazionali.

Ai fini di facilitare l'attività di controllo e il riconoscimento da parte dell'ODCEC di Palermo si richiede agli iscritti di produrre le attestazioni di frequenza recanti il numero di crediti attribuiti. In ogni caso, gli iscritti potranno procedere all'autocertificazione dei crediti maturati secondo le modalità stabilite dall'ODCEC di Palermo.

2. Eventi formativi organizzati dagli Ordini territoriali

Sono riconoscibili i crediti formativi per la partecipazione agli eventi formativi organizzati dall'ODCEC di Palermo ai sensi degli art. 13-14 del Regolamento FPC. Sono validi i crediti maturati dalla partecipazione ai corsi di altri Ordini territoriali nazionali.

Ai fini di facilitare l'attività di controllo e il riconoscimento da parte dell'ODCEC di Palermo si richiede agli iscritti di produrre le attestazioni di frequenza recanti il numero di crediti attribuiti. In ogni caso, gli iscritti potranno procedere all'autocertificazione dei crediti maturati secondo le modalità stabilite dall'ODCEC di Palermo.

3. Attività formative particolari ai sensi dell'art. 15 del Regolamento FPC

Non tutte le attività formative particolari previste dall'art. 15 c. 1 del Regolamento FPC del CNDCEC possono essere riconosciute come valide anche ai fini dell'art. 10 della l.r. n. 7 del 17 marzo 2016, in quanto il testo della norma fa esplicito riferimento alla partecipazione attiva o passiva a eventi formativi (corsi e/o seminari). I crediti attribuiti ed i limiti massimi annuali sono quelli previsti dalla tabella dell'art. 15 c.1.

Le attività riconoscibili sono quelle previste alle lettere: a), b), e), f), o), p). Dall'elenco sono state escluse quelle attività che non rappresentano attività di trasmissione o ricezione di conoscenza o esperienze maturate sulle materie classificate come C7 e C7-bis dell'allegato al Regolamento FPC.

Non pochi dubbi solleva l'assenza tra le attività formative riconoscibili delle attività formative previste dalla lettera d) – *Pubblicazioni di natura tecnico-professionale su argomenti compresi nell'elenco delle materie oggetto delle attività formative*. Purtroppo, allo stato attuale, in assenza di una interpretazione estensiva della norma da parte della Regione Siciliana, non è possibile annoverare queste attività tra quelle certificabili.

4. Eventi formativi organizzati e accreditati dal Ministero dell'Interno o organizzati da Università, Autorità indipendenti o da altre Istituzioni pubbliche

Rientrano tra le attività previste dalla lettera p) dell'art. 15 c.1 del Regolamento FPC. Sono pertanto certificabili nei limite massimo di 10 crediti annuali con 1 CFU per ogni ora di partecipazione.

Ai fini di facilitare l'attività di controllo e il riconoscimento da parte dell'ODCEC di Palermo si richiede agli iscritti di produrre le attestazioni di frequenza recanti il numero di crediti attribuiti. In ogni caso, gli iscritti potranno procedere all'autocertificazione dei crediti maturati secondo le modalità stabilite dall'ODCEC di Palermo.